



Oggetto: Lettera commerciale relativa all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 2016 dell'appalto di servizi di autofficina, elettrauto, gommista e autolavaggio per un autoveicolo.

**CIG Z122C00E8A**

Spett.le Autofficina Silvano snc di  
Manfrin Silvano &C.  
Via della Scienza 36  
36100 Vicenza  
PEC: autofficinasilvanosnc@sicurezzapostale.it

La Regione del Veneto – Direzione Agromambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistica-venatoria e codesto Operatore economico stipulano il contratto, col sistema dello scambio di lettere secondo gli usi del commercio, come prescritto all'art. 32, comma 14, del D.lgs. n. 50/2016, alle condizioni di seguito riportate.

## 1 - OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO

Il servizio di cui all'oggetto dovrà essere articolato come segue:

L'importo complessivo dei servizi resi non potrà comunque superare l'importo annuo di € 1.600,00 IVA inclusa per ciascun anno di durata del contratto triennale.

Il servizio è da considerarsi a misura e pertanto l'indicazione dell'importo contrattuale è puramente indicativa poiché non implica la definizione a priori del quantum della prestazione, che sarà invece determinata in base al numero e all'importo degli interventi effettuati in rapporto alle concrete esigenze e necessità nel periodo di vigenza contrattuale.

### PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Fatto salvo quanto previsto dal successivo punto "servizio soccorso di veicolo in avaria", il ritiro dell'automezzo e la riconsegna sono a carico dell'appaltatore previa attivazione/accordo con la stazione appaltante e senza alcun onere per la medesima. Il ritiro deve aver luogo entro la giornata successiva alla richiesta.

**Revisioni in base alle scadenze di legge:** l'appaltatore deve informare con preavviso di 30 giorni la stazione appaltante in merito alla prossima scadenza della revisione precedente; ad avvenuta revisione dovrà essere rilasciata la certificazione di legge;

**Manutenzioni ordinarie:** rientrano nella presente fattispecie tutte le attività di manutenzione programmabili qui di seguito elencate:

- verifiche, controllo ed eventuale reintegro dei livelli dei liquidi e dei grassi lubrificanti, con obbligo di segnalazione scritta in caso di necessità di intervento;
- verifica periodica dei livelli battistrada degli pneumatici, con obbligo di segnalazione scritta in caso di necessità di intervento;
- tagliandi in base alla periodicità programmata stabilita dalla casa costruttrice dell'automezzo sulla base dei chilometri percorsi o a frequenza annuale nel caso di percorrenze inferiori al chilometraggio percorso;

**Manutenzioni straordinarie:** in questa categoria rientrano tutte le attività di manutenzione non programmabili che comportino la sostituzione di parti meccaniche, parti elettriche, schede elettroniche e che non rientrano comunque nella casistica prevista al precedente paragrafo.

Le caratteristiche di questa categoria di interventi sono, a titolo indicativo ma non esaustivo, le seguenti:

- riparazione, sostituzione di parti meccaniche (motore, frizione, cambio, organi sussidiari, pompe di iniezione, ecc.) e dell'impianto elettrico (accensione motore, avviamento, generazione di corrente,

illuminazione interna ed esterna, segnalazione di avviso e di manovra, segnalazione di funzionamento, accessori vari, ecc.);

b. smontaggio e rimontaggio della componentistica che interferisce con la riparazione o la sostituzione delle parti medesime;

c. riparazione e sostituzione pneumatici (compreso smontaggio e rimontaggio delle ruote dal veicolo e loro equilibratura; verifica della convergenza) in base all'ordine della stazione appaltante. Gli pneumatici devono essere di norma del tipo non rigenerato;

d. riparazione/sostituzione delle camere d'aria o tubeless (compreso smontaggio e rimontaggio delle ruote dal veicolo e loro equilibratura; la verifica della convergenza);

**Servizio soccorso di veicoli in avaria:** l'Appaltatore si impegna a effettuare il recupero del mezzo dichiarato in panne, nell'ambito di tutto il territorio regionale e, nel minore tempo possibile, in proprio ovvero tramite altri soggetti con cui sia eventualmente consorziato o convenzionato; il servizio dovrà prevedere la possibilità di recupero del mezzo in avaria anche in caso di non presenza del conducente, previo accordo con la Stazione Appaltante; qualora il veicolo non possa essere trainato al Centro di Assistenza dell'Appaltatore, quest'ultimo dovrà comunque provvedere al recupero del veicolo entro le 48 ore successive.

**Cambio e stoccaggio degli pneumatici non in uso nella fase cambio stagione (termici-estivi).**

**Lavaggio automezzi esterno e pulizia interno:** lavaggio esterno e aspirazione interno e pulizia vetri e cruscotto esterni.

Le parti di ricambio dovranno essere nuove, in parte originali ed in parte di qualità equivalente al ricambio originale del fornitore/produttore; i ricambi originali dovranno pervenire dal circuito ufficiale di commercializzazione della ditta produttrice, mentre per ricambi di qualità equivalente agli originali si intendono quelli non aventi lo stesso marchio commerciale del fornitore, ma aventi le stesse caratteristiche merceologiche e tecnologiche di quelli montati dalle case costruttrici dei veicoli in riparazione;

I lubrificanti compresi l'olio per il motore (sia a base minerale che semisintetica), l'olio per il cambio, l'olio per i freni, l'olio per idroguida, il liquido antifreeze, dovranno tener conto delle caratteristiche tecniche dei veicoli e della tipologia di articoli finora utilizzati;

Carica dell'aria condizionata.

Le prestazioni rese sono riconosciute con l'applicazione delle seguenti voci:

- prezzo orario della manodopera impiegata;
- prezzo dei ricambi così come previsti dai listini prezzi in vigore al momento dell'ordinativo;
- prezzo delle gomme.

**Prezzo orario manodopera impiegata:** il costo orario della manodopera comprende – oltre che l'utile dell'imprenditore su cui applicare il ribasso offerto – le tasse, gli interessi, la previdenza ed assicurazione operai, nonché il compenso per l'impiego e il consumo degli arnesi e mezzi provvisori. Il costo orario della manodopera comprende una quota, non soggetta a ribasso, di costo orario e una quota pari all'utile di impresa. Il ribasso unico percentuale offerto è da applicare solo su quest'ultima voce.

Al prezzo orario della manodopera di € 35 è da applicare la percentuale di ribasso offerto del 20%.

**Prezzo dei ricambi e dei materiali di consumo:** il costo dei ricambi e dei materiali di consumo (oli e liquidi vari) utilizzati su cui applicare la percentuale di ribasso offerto del 20%.

**Prezzo dei pneumatici:** costo dei pneumatici cui applicare la percentuale di ribasso offerto del 20%.

L'autoveicolo su cui dovranno essere rese le prestazioni è quello di seguito riportato salvo eventuali sostituzioni che dovessero intervenire durante la durata del contratto con veicoli similari che dovranno essere preventivamente comunicate all'affidatario:

Tipo autoveicolo	Targa	Carburante	Ufficio periferico assegnatario
FIAT Punto	CC014BG	Benzina	<b>Vicenza</b>

## 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Dalla data di stipula del contratto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) sino alle prestazioni rese e fatturate **entro e non oltre il 31/12/2022.**

### **3 – CORRISPETTIVI**

Il pagamento dei corrispettivi delle prestazioni rese avverrà entro 30 giorni dal ricevimento delle relative fatture.

### **4 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

I corrispettivi verranno liquidati previa presentazione di regolare fattura. Il pagamento della fattura è subordinato alla regolarità del DURC che la Regione del Veneto è tenuta ad acquisire d'ufficio ogni 120 giorni, ai sensi dell'art. 31 del d.l. n. 69/2013 (cd. Decreto Fare), convertito nella legge n. 98 del 2013. La Regione del Veneto provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura emessa dalla Società, mediante bonifico bancario all'Istituto di Credito o a Poste Italiane S.p.A. sul numero di conto corrente dedicato indicato, subordinatamente all'accertamento della rispondenza della prestazione effettuata alle prestazioni previste e, quindi, all'attestazione della regolare esecuzione. La fattura, sulla quale dovrà essere indicato il riferimento al presente contratto, dovrà essere intestata a: Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria P. IVA 02392630279 e inviata a Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria Via Torino, 110 30172 Mestre Venezia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il seguente Codice Univoco Ufficio: **X0WJEA**.

La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione della fattura, nonché la corretta spedizione della medesima, costituisce requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione.

### **5 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ.**

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità approvato dalla Giunta regionale con Deliberazione n. 951 del 2 luglio 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (consultabile sui siti web delle varie Prefetture venete all'interno del link "Protocolli d'Intesa" oltre che sul sito web della Regione del Veneto), le quali si devono intendere quali parti integranti e sostanziali del contratto che verrà stipulato nella forma prevista per il Mercato Elettronico della P.A.

### **6 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI.**

Al presente affidamento si applicano le norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione del Veneto approvato con D.G.R. n. 38 del 28/01/2014 e D.G.R. n. 1939 del 28/10/2014 al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico, le quali si devono intendere quali parti integranti e sostanziali del contratto che verrà stipulato nella forma prevista per il Mercato Elettronico della P.A.

### **7 - PENALI.**

Nel caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore dei propri obblighi contrattuali, la Stazione Appaltante invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore, che dovranno comunque pervenire alla Stazione Appaltante entro il termine stabilito nella diffida, non fossero ritenute soddisfacenti dall'Amministrazione, si procederà all'applicazione delle seguenti penalità:

- omessa e/o irregolare esecuzione dell'intervento di manutenzione: € 100,00 (Euro cento/00), Iva esclusa;
- grave disservizio causato da inadempimento anche parziale € 100,00 (Euro cento/00), Iva esclusa.

In caso di ritardi rispetto ai termini per il ritiro del veicolo, la misura della penale sarà pari al 5% (cinque per cento) dell'ammontare della prestazione per ogni giorno di ritardo.

Dalla segnalazione delle inosservanze sopra descritte, per il recupero delle penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti della ditta aggiudicataria.

In ogni caso, è fatta salva ogni altra azione che la Stazione Appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti; essa, inoltre, potrà procedere all'esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando all'Appaltatore la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non prestato.

## **8 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.**

Salvo quanto previsto dall' art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto, la Regione Veneto si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1456 del Codice Civile, nei casi di:

- a) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Fornitore;
- b) frode e grave negligenza nell'esecuzione dell'appalto;
- c) manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro;
- e) sospensione delle attività da parte della Società senza giustificato motivo;
- f) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
- g) violazione definitivamente accertata relativa agli obblighi di natura fiscale o contributiva/stipendiale;
- h) mancato utilizzo degli strumenti di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 l. n.136/2010.

I casi di cui sopra si intendono clausole risolutive espresse, pertanto la risoluzione del contratto sarà immediatamente operativa a seguito della comunicazione che la Regione Veneto darà per iscritto al Fornitore, a mezzo PEC o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La risoluzione consentirà alla Regione del Veneto di affidare l'esecuzione della fornitura o parte di essa ad altro soggetto, in danno della Società inadempiente. L'affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, via mail, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del contratto e degli importi relativi. Alla Società inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla Regione del Veneto rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate anche da eventuali crediti della Società. Nel caso di minore spesa, nulla compete all'impresa inadempiente. L'esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

Ogni altra grave inadempienza, diverse da quelle sopra indicate, potrà dar luogo alla risoluzione del contratto, previa contestazione scritta degli addebiti ed assegnazione di un termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del Fornitore per presentare le proprie controdeduzioni.

La risoluzione dà diritto alla Stazione Appaltante a rivalersi sugli eventuali crediti contrattuali vantati dall'Appaltatore nei confronti della stessa, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore.

La risoluzione dà altresì diritto alla Stazione Appaltante di affidare a terzi l'esecuzione dell'appalto in danno del Fornitore, con addebito delle relative spese.

Ulteriore motivo di risoluzione, immediatamente operativa a seguito della comunicazione che la Regione Veneto darà per iscritto al Fornitore, a mezzo PEC o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ricorre,

qualora, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il difetto del possesso dei requisiti, di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, in capo all'affidatario, il contratto si intende risolto.

In tal caso è riconosciuto il corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta.

## **9 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Le eventuali vertenze tra l'Amministrazione e l'affidatario che non si siano potute definire in via amministrativa saranno deferite alla competenza esclusiva del Foro di Venezia.

## **10 - Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE – GDPR)**

Facendo riferimento all'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:

- a) titolare del trattamento è la Regione del Veneto – Giunta Regionale con sede a Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901, 30123 – Venezia
- b) delegato al trattamento dei dati ai sensi della DGR n. 596 dell'08/05/2018 è il Direttore pro tempore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca ora Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria;
- c) Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) ha sede a Palazzo Sceriman, Cannaregio, 168, 30121 - Venezia;
- d) la casella mail a cui possono essere rivolti per questioni relative al trattamento di dati è: [dpo@regione.veneto.it](mailto:dpo@regione.veneto.it)
- e) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e l'eventuale rifiuto a rispondere comporta l'esclusione dal procedimento in oggetto;
- f) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
- g) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), tra cui quello di chiedere al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica, l'integrazione o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento, ovvero opporsi al loro trattamento;
- h) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Regione del Veneto implicati nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno essere comunicati a: i concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell'autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea;
- i) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d'appalto e all'espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- l) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, 00186, Roma – Italia, in conformità con le procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679.

## **11 - STAZIONE APPALTANTE E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

La Stazione Appaltante è la Regione del Veneto – Giunta Regionale – Palazzo Balbi – Dorsoduro, 3901 – 30125 Venezia VE.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, dott. Gianluca Fregolent.

Punti di contatto: tel. 041/2795890 – 041/2795984; e-mail: [paolo,davia@regione.veneto.it](mailto:paolo,davia@regione.veneto.it)

## **12 - Stipula del contratto e spese**

Ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016, la stipula del contratto avverrà tramite lo scambio di corrispondenza costituita appunto dalla presente lettera cui dovrà far seguito lettera di accettazione da parte di codesta Società attraverso il canale della posta elettronica certificata. Il perfezionamento del contratto avverrà alla data della ricezione della Pec da parte di Regione del Veneto, contenente l'accettazione delle clausole contenute nel presente documento.

Le prestazioni oggetto della presente lettera commerciale sono tutte soggette ad IVA. Ogni eventuale spesa inerente e conseguente al contratto è a completo carico di codesta Società così come lo sarà l'imposta di registro nel caso ci fosse necessità di registrare la presente lettera commerciale.

Al fine di formalizzare il rapporto negoziale, si prega di ritornare firmata digitalmente l'allegato schema di lettera di accettazione unitamente agli altri documenti di seguito riportati.

Distinti saluti.

Il Direttore  
*Dott. Gianluca Fregolent*

*Allegati:*

- *schema di lettera di accettazione;*
- *DGUE;*
- *ulteriori dichiarazioni;*
- *scheda anagrafica*

## SU CARTA INTESTATA OPERATORE ECONOMICO

Inviata tramite (pec)

**Oggetto: Lettera di accettazione relativa all'affidamento mediante procedura telematica del servizio .....**  
**CIG.....**

Con riferimento alla vostra lettera di affidamento della prestazione in oggetto prot. n. .... del ..... si accettano le condizioni ivi riportate.

**Obblighi per la tracciabilità dei pagamenti**

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 136/2010, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti codesta Ditta ottempera scegliendo una tra le seguenti ipotesi:

a. dichiara:

i. di aver acceso il seguente conto corrente bancario o postale dedicato (o averlo adattato, se già esistente), anche non in via esclusiva, con questi estremi: \_\_\_\_\_;

ii. che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso sono le seguenti:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_;

iii. che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

b. si obbliga:

i. a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

ii. a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

c. si obbliga:

i. a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 (sette) giorni dalla prima utilizzazione;

ii. a comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

iii. a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

2. Si obbliga ad inserire in eventuali contratti di subappalto o di subfornitura una clausola con la quale i propri subcontraenti assumano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi;

3. Si obbliga a trasmettere o, comunque, a mettere a disposizione gli eventuali contratti di subappalto o di subfornitura, affinché la <Regione del Veneto verifichi il rispetto dell'obbligo di inserire la clausola di cui sopra;

4. Si obbliga a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con il/i proprio/i eventuale/i subappaltatore/i o il/i propri subcontraente/i, qualora abbia notizia che questi abbiano violato gli obblighi sulla tracciabilità finanziaria imposti dalla legge 136/2010, informando di ciò contestualmente la Regione del Veneto e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

5. Prende atto che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto da parte della stazione appaltante; questa, laddove riscontri l'inadempimento al divieto di cui al presente comma comunicherà per iscritto, tramite raccomandata A/R o posta elettronica certificata a codesta Ditta l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva. In questo caso, il contratto si intenderà risolto con la ricezione della citata dichiarazione di avvalersi della risoluzione.

Distinti saluti.

Il Legale Rappresentante  
(firmata digitalmente)